

Articolo 1

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "norme comunitarie e nazionali" sono inserite le seguenti: "ed, in particolare, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)".

Articolo 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 20/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole "di vigilanza e di controllo ambientale" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge 132/2016 e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'articolo 10 della medesima legge".

Articolo 3

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 20/2006)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
" 2bis . L'ARPAL, nello svolgimento delle funzioni tecniche e di controllo di cui al comma 2, garantisce i LEPTA nel rispetto della legge 132/2016."

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 20/2006)

1. L'articolo 5 della l.r.20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

(Attività non istituzionali)

1. L'ARPAL, in subordine ai compiti istituzionali, può svolgere funzioni ed azioni nelle materie relative alle competenze tecniche in essa presenti nei confronti degli enti territoriali, delle imprese, del mondo delle professioni e dei privati, applicando le tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 132/2016.

2. Le attività di cui al comma 1 sono relative a:

a) formazione;

- b) assistenza tecnica e supporto;
 - c) ricerca, valutazione e validazione di tecnologie e processi tecnologici.
3. Fino all'approvazione del decreto di cui al comma 1, trova applicazione il tariffario delle prestazioni dell'Agenzia.
 4. Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attività di cui al comma 1 concorrono al finanziamento delle spese istituzionali.

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 20/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r.20/2006 e successive modificazioni e integrazioni le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla vigente normativa".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r.20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Le attività di cui ai commi 1 e 3 non devono interferire con il pieno raggiungimento dei LEPTA."

Articolo 6
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 20/2006)

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
" c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata esperienza ed elevata professionalità nel settore ambientale, derivante:
 - 1) da attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni
 - 2) dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni."
2. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Non possono inoltre ricoprire tale incarico i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità e inconfiribilità previste dall'articolo 8 comma 1 della legge 132/2016".
3. Il comma 8 è abrogato.

Articolo 7
(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 20/2006)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. n.20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 132/2016, tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza, possono essere individuati e nominati, con provvedimento del Direttore Generale i dipendenti che, nell'ambito del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
3 ter. Il personale di cui al comma 3 bis costituisce un'unità organizzativa specifica dedicata in via esclusiva all'espletamento delle relative funzioni, nell'ambito dell'organizzazione dell'Agenzia, sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta regionale."

Articolo 8
(Modifica all'articolo 26 bis della l.r. 20/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 bis della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole "controlli in campo ambientale" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'articolo 10 della legge n. 132/2016,".

Articolo 9
(Modifica all'articolo 27 della l.r. 20/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole "la Giunta regionale approva" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'articolo 10 della legge n. 132/2016,".

Articolo 10
(Modifica dell'articolo 38 della l.r. 20/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole "il CFMI-PC è organizzato all'interno di ARPAL" sono inserite le seguenti "ovvero per il tramite di un Consorzio costituito da ARPAL stessa ed uno o più centri di competenza di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004".

Articolo 11
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n.132/2016 dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.